

Verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per il primo periodo regolatorio 2012 - 2015

1. Oggetto delle verifiche ispettive

1.1 Le operazioni di verifica hanno a oggetto:

- l'accertamento della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, dell'art. 5, comma 5.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dell'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- la verifica delle tariffe applicate all'utenza dall'1 gennaio 2013 ai sensi dell'art. 6, comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dell'art. 4, comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/IDR e delle tariffe applicate dall'1 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'efficienza del servizio di misura, ivi incluso lo stato delle connesse infrastrutture e delle sue determinazioni, atteso che tali elementi rappresentano un fattore determinante per il moltiplicatore tariffario.

1.2 Nel corso delle verifiche di cui sopra, il Nucleo Ispettivo può inoltre verificare:

- il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Autorità con le deliberazioni, 585/2012/R/IDR e s.m.i., 6/2013/R/COM e s.m.i., 88/2013/R/IDR e s.m.i., 271/2013/R/IDR e s.m.i., 643/2013/R/IDR, 268/2014/R/IDR e 662/2014/R/IDR;
- il rispetto degli adempimenti stabiliti dal d.m. 30 settembre 2009;
- i contenuti minimi di informazione e trasparenza da riportare nel documento di fatturazione a far data dal 1 gennaio 2014, definiti con la deliberazione 586/2012/R/IDR;
- il rispetto degli ordini di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011 di cui alle deliberazioni 561/2013/R/IDR e 163/2014/R/IDR, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR;
- lo stato di consegna degli impianti e l'avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico d'ambito, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia).

1.3 Ai fini dell'efficace svolgimento delle verifiche potrebbe risultare necessario acquisire documentazione e informazioni nella disponibilità dell'Ente d'Ambito o soggetto competente per ciascun territorio.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo:

- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
- della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi a:
 - o la correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse all’Autorità e il rispetto delle procedure e dei criteri tariffari stabiliti dall’Autorità con le deliberazioni 585/2012/R/IDR e s.m.i., 88/2013/R/IDR e s.m.i., 643/2013/R/IDR;
 - o l’efficienza del servizio di misura e lo stato delle connesse infrastrutture ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 9.1 della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle rilevanti disposizioni del D.P.C.M 4 marzo 1996 e del D.M. n.99/1997, ivi inclusi fra l’altro:
 - i criteri e le procedure di verifica e manutenzione dei misuratori sia di impianto che di utenza, includendo la periodicità della verifica preventiva, se prevista;
 - la politica di sostituzione dei misuratori e dell’installazione dei medesimi, fra l’altro, nei nuovi insediamenti così come espressa negli atti di pianificazione;
 - il tasso di diffusione di misuratori funzionanti e della vetustà del parco misuratori in campo;
 - i criteri e le procedure per la lettura dei misuratori, il consuntivo dell’operatività e della disponibilità di dati di volume effettivi;
 - i volumi determinati;
 - i criteri e le modalità di validazione dei dati di misura e dell’eventuale stima;
 - le modalità di autolettura messe a disposizione agli utenti;
 - o il rispetto degli obblighi di cui al Titolo III della deliberazione 6/2013/R/com e s.m.i..

2.2 Nel corso delle verifiche ispettive, a titolo di esempio, verrà effettuato il controllo di:

- bilanci aziendali e documentazione di supporto alla predisposizione dei medesimi;
- documenti, anche a solo uso interno, relativi ai rapporti con l’Ente d’Ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
- documenti di fatturazione (bollette) relativi all’erogazione del servizio idrico integrato;
- contratti di fornitura dell’energia elettrica e documentazione connessa.

Il gestore del servizio idrico integrato (SII) dovrà, inoltre, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi.

Il gestore del SII dovrà altresì mettere a disposizione le fatture emesse e ricevute.

Ai fini della corretta esecuzione della verifica ispettiva inoltre il gestore del SII dovrà rendere disponibile anche la documentazione extra-contabile (lettere commerciali, fax, e-mail, contratti, ecc.) ritenuta utile.